GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1880 — **ROMA** — DOMENICA 2 MAGGIO — **NUM. 105**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA .... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti . . .	ROMA .... »	9	17	32
	Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

In seguito al voto della Camera dei deputati nella sua seduta delli 29 del passato aprile il Consiglio dei Ministri rassegnava nelle mani di S. M. il Re le proprie dimissioni.

S. M. non avendo accettate le dimissioni del Ministero, vennero sottoposti alla firma Reale i due seguenti decreti per la chiusura dell'attuale Sessione, e per lo scioglimento della Camera dei deputati:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è chiusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge per le elezioni politiche del 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2. I Collegi elettorali sono convocati pel giorno 16 del corrente mese di maggio ad effetto di eleggere ciascuno un deputato.

Art. 3. Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 di questo mese.

Art. 4. Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati pel giorno 26 di questo mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Il N. **5381** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo telegrafico conchiuso fra le Amministrazioni telegrafiche italiana e francese e firmato a Parigi il 5 agosto 1879.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1880.

UMBERTO.

B. CAIROLI.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

Arrangement télégraphique entre l'Italie et la France.

En vertu de l'article 17 de la Convention télégraphique internationale de St-Pétersbourg et de l'article 16 du règlement de service annexé à cette Convention et révisé à Londres, les soussignés, sous réserve de l'approbation de droit, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre l'Italie et la France est fixée uniformément, et par mot à vingt-cinq centimes (0,25) à répartir à parts égales entre les Administrations des deux pays.

Art. 2. Cette taxe sera réduite à vingt centimes (0,20) par mot, dès que les Administrations italienne et française auront constaté, d'un commun accord, une augmentation de vingt pour cent dans les recettes afférentes au trafic entre l'Italie et la France, comparativement au revenu de l'année mil-huit-cent-soixante-dix-huit.

Art. 3. Chacune des deux Administrations aura la faculté de percevoir, sous la forme qui lui conviendra, la taxe établie par les articles 1 et 2 ci-dessus, à condition toutefois que la somme totale perçue pour le télégramme de quinze mots, en Italie comme en France, représente exactement quinze fois la taxe du mot, ou ne s'écarte de ce total que dans les limites admises par le règlement de service international révisé à Londres.

Art. 4. Les télégrammes échangés entre l'Italie et la France, qui, par suite d'interruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une Administration étrangère, ne seront soumis à aucune surtaxe, le prix de transit restant à la charge de l'Administration expéditrice.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe sur la demande de l'expéditeur, seront soumis aux taxes et aux dispositions de la Convention télégraphique internationale.

Art. 5. Les dispositions de la Convention internationale en vigueur seront applicables aux relations directes entre l'Italie et la France, dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

Art. 6. Le présent Arrangement entrera en vigueur entre les deux pays en même temps que le règlement de service international révisé à Londres; il formera avec la Convention télégraphique internationale de St-Pétersbourg et le règlement susdit, l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les relations télégraphiques entre l'Italie et la France.

Cet Arrangement demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des Parties contractantes.

Fait et signé en double expédition à Paris, le 5 août 1879.

ERNESTO D'AMICO. AD. COCHERY.

Il N. **5389** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Mezzana Mortigliengo in data 16 gennaio 1879, colla quale domanda l'autorizzazione di trasferire la sede del comune dalla frazione Chiesa in quella di Cerreje;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Novara in data 18 ottobre 1879 in coerenza al disposto dall'articolo 176 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Mezzana Mortigliengo, nella provincia di Novara, è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Chiesa in quella di Cerreje.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

Il N. **MMCCCCCXV** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che il Collegio di Maria di Castrogiovanni (provincia di Caltanissetta) fu dall'epoca della sua fondazione rivolto alla istruzione ed educazione delle fanciulle, senza distinzione alcuna rispetto alla condizione civile, nè allo stato economico delle famiglie;

Visto che quell'Istituto, per la sua natura manifestamente laicale, non fu colpito dalla legge 7 luglio 1866, e che, non avendo carattere di Opera pia, non potrebbe andar soggetto neppure alla legge 3 agosto 1862;

Considerata la necessità di dare al Collegio di Maria di Castrogiovanni un ordinamento profittevole conforme al fine col quale fu fondato, e alle leggi ond'è governata l'istruzione e l'educazione nel Regno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Collegio di Maria di Castrogiovanni è dichiarato Istituto pubblico educativo femminile dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2. Esso sarà governato da una Commissione composta di un presidente e due consiglieri. Il presidente soprintenderà alla azienda economica ed a tutto che riguarda il buon ordine del luogo; i due consiglieri cureranno e promuoveranno, d'accordo col presidente, tutto che si attenga all'istruzione ed all'educazione delle alunne.

Art. 3. Il presidente ed i due consiglieri saranno nominati per decreto Ministeriale, il primo sulla proposta del Consiglio provinciale scolastico della provincia, e gli altri sulla proposta del Consiglio comunale di Castrogiovanni.

Art. 4. La Commissione entro il termine di due mesi dopo la sua nomina preparerà un regolamento interno che, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, sottoporrà all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 5. Il regolamento anzidetto, per quanto è alla direzione ed all'amministrazione dell'Istituto, all'ordinamento interno è alla istruzione delle alunne, dovrà essere compilato secondo le massime

e le norme rispettivamente poste nei titoli 1°, 2° e 3° del regolamento pei conservatori femminili, approvato con R. decreto del 6 ottobre 1867.

Art. 6. Per le collegine presenti, per l'ammissione delle nuove da qui innanzi, e per provvedere in ogni caso al personale necessario alla educazione e allo insegnamento nell'Istituto, saranno osservate le disposizioni degli articoli 7 e 8 dello stesso R. decreto 6 ottobre 1867.

Art. 7. Tutte le disposizioni anteriori contrarie a queste sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1880.

UMBERTO.

F. DE SANCTIS.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 7 marzo 1880:

Ricci dott. Ferdinando, sanitario, accettate le dimissioni dal 1° marzo 1880.

Con RR. decreti dell'11 marzo 1880:

Orsini Giuseppe, applicato di 2ª classe, dispensato dal servizio dal 1° aprile 1880;

D'Ambrosio Edoardo, vicedirettore di 2ª classe in aspettativa per motivi di salute, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° gennaio 1880.

Con RR. decreti del 25 marzo 1880:

Bertorelli Virginio, Fabini Emanuele, Farina Nicola e Bernardi Giuseppe, volontari, nominati applicati di 2ª classe dal 1° aprile 1880.

Con RR. decreti dell'11 aprile 1880:

Barini Gio. Battista e Tonarelli Italo, volontari, nominati applicati di 2ª classe dal 15 aprile 1880.

Con R. decreto del 7 febbraio 1880:

Sokò Pompeo, ispettore di 2ª classe di pubblica sicurezza in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 26 febbraio 1880:

Potenza Alessandro, applicato di pubblica sicurezza, promosso delegato di 3ª classe in seguito ad esame di concorso.

Con R. decreto del 4 marzo 1880:

Taddei Ferdinando, già applicato di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 7 marzo 1880:

Rossi Oreste, applicato di pubblica sicurezza, accettate le dimissioni.

Con R. decreto del 14 marzo 1880:

Ballariano cav. Giuseppe, ispettore di 1ª classe di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 4 aprile 1880:

Saccà cav. Vincenzo, ispettore di 1ª classe di pubblica sicurezza in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio;

Campagnola Romano, applicato di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notai:*

Con RR. decreti del 28 marzo 1880:

Falconcini Falconcino, candidato notaro, nominato notaro nel comune di Suvereto;

Marongiu Pietro, id., id. di Bortigali;

Marongiu Ilario, id., id. di Mogoro;

Onni Serra Francesco, id., id. di Tresnuraghes;

Cavallucci Sireno, id., id. di Sermoneta;

Calleri Enrico, notaro in Balzola, traslocato ad Azzano Monferrato;

Siliotto Domenico, id. in Dolcè, dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 4 aprile 1880:

Venditti Crisanto, notaro nel comune di Providenti, dispensato dalla carica in seguito a sua domanda;

Visioli dott. Eucherio, id. di Gussola, traslocato nel comune di Casalmaggiore;

Ghirardini dott. Goffredo, id. di Goito, id. di Castellucchio;

Boccalini dott. Cesare, id. di Sarezzo, id. di Piadena;

Meneghini cav. dott. Basilio, id. di Brendola, id. di Vicenza;

Nazzari dott. Pietro, candidato notaro, nominato notaro nel comune di Commessaggio;

Namias dott. Guglielmo, id., id. in S. Giovanni in Croce;

Zanchetta dott. Giuseppe, id., id. in S. Giacomo di Lusiana, frazione del comune di Lusiana.

Con R. decreto dell'8 aprile 1880:

Pedrazzini dottor Emilio, candidato notaro, nominato notaro nel comune di Casatisma.

Con RR. decreti dell'11 aprile 1880:

Calcaterra dottor Francesco, id. id. di Traona;

Zerbi dottor Nicola, notaro nel comune di Trezzo sull'Adda, traslocato nel comune di Milano;

Benzoni dottor Francesco, id. di Paullo, id. di Borghetto Lodigiano;

Martelli Alberto, id. di Roccella Valdemone, dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 138 della legge sul Notariato per non avere presentato in tempo utile la domanda di conferma.

Con RR. decreti del 15 aprile 1880:

Balduzzi Costantino, notaro in Carpeneto, traslocato a Strevi;

Farinetti Giuseppe, id. in Bubbio, id. a Morsasco;

Gatti Romolo, candidato notaro, nominato notaro in Ponzone;

Boccaccio Domenico, id., id. in Rocca Grimalda.

Con RR. decreti del 18 aprile 1880:

Baruffaldi dottor Tranquillo, notaro in Brivio, traslocato a Taceno;

Pinna Ferrà Antonio Ignazio, candidato, nominato notaro in Ittiri;

Casu Bachisio, id., id. in Mores;

Orefice Giuseppe, id., id. in Castelsardo;

Santu Antonio, id., id. in Buddusò.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione dei telegrafi:*

Con Ministeriali decreti del 20 marzo 1880:

Amodeo Giuseppe, Cacace Luigi, Cacace Antonino, Calabrò Francesco, Campanella Giovanni Battista, Caraffa Basilio, Cardone Pasquale, Cavassa Angelo, D'Amaro Luigi, De Amicis Daniele, Dello Jacono Francesco, Del Sordo Fortunato, Ferrante Gennaro, Giudice Michele, Gnecco Carlo, Incorpora Salvatore, Lauro Francesco, Matarese Gioachino, Matarese Ferdinando, Montesanto Giovanni, Musco Rosario, Quaranta Corrado, Soccorsi Patrizio, Vilella Antonino, Del Sordo Vito, De Luca Antonio, De Simone Luigi, Di Natale Giuseppe, Zaccaro Ferdinando, Maresca Giuseppe e Vacca Paolo, segnalatori semaforici con lire 1200, accordatogli l'aumento quadriennale di stipendio in lire 250.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

PROSPETTO RIASSUNTIVO *dei proventi sugli atti in materia civile delle Cancellerie giudiziarie del Regno durante l'anno* 1879, *secondo i risultati della verifica trimestrale.*

CANCELLERIE	POPOLAZIONE	SOMME esatte nell'anno 1879	VERSAMENTI eseguiti in conto	SOMME che restano a versarsi	DIRITTI devoluti alle Cancellerie per decimo, aggio, copie, trasferte e repertorio	IMPORTO MEDIO OGNI 100 ABITANTI	
						dei proventi devoluti all'Erario	dei proventi devoluti alle Cancellerie
1	2	3	4	5	6	7	8
Firenze, Corte di cassazione	»	7913 99	7913 99	»	3830 97	»	»
Id., Corte d'appello, Tribunali e Preture dipendenti	1315372	205670 74	205671 74	»	186999 33	15 63	14 21
Lucca, idem	665209	120741 61	120741 34	» 27	97862 12	19 80	14 71
Venezia, idem	2642807	368457 43	368302 88	154 56	298553 56	13 94	11 25
TOTALE per le cancellerie del distretto	4623388	702782 77	702629 95	154 83	587245 98	»	»
Napoli, Corte di cassazione	»	23301 32	23301 32	»	13918 84	»	»
Catanzaro, Corte d'appello, Tribunali e Preture dipendenti	1206302	383484 94	383460 74	27 21	270916 03	31 79	22 40
Napoli, idem	3118800	923825 47	932584 78	245 24	657611 89	29 90	21 07
Potenza, idem	510543	178057 32	178052 55	8 77	117804 31	34 87	23 09
Trani, idem	1420892	365904 02	365908 02	» 11	274532 15	25 75	19 31
TOTALE per le cancellerie del distretto	6256537	1883576 07	1883307 41	281 33	1334783 22	»	»
Palermo, Corte di cassazione	»	4729 91	4729 91	»	3536 92	»	»
Catania, Corte d'appello, Tribunali e Preture dipendenti	790300	188275 82	188275 74	» 18	135980 53	23 82	17 20
Messina, idem	420649	93551 72	93553 06	»	59301 01	22 23	14 09
Palermo, idem	1373150	339881 90	339871 27	10 71	281747 18	24 75	20 51
TOTALE per le cancellerie del distretto	2584099	626439 35	626429 98	10 89	480565 64	»	»
Roma, Corte di cassazione	»	25908 14	25908 14	»	16735 39	»	»
Ancona, Corte d'appello, Tribunali e Preture dipendenti	475421	67276 35	67270 71	5 87	59784 35	14 15	12 57
Macerata, idem	439998	62777 40	62777 43	»	45799 98	14 26	10 40
Perugia, idem	549601	107721 58	107721 43	» 15	90870 26	19 59	16 53
Aquila, idem	918774	220329 10	220364 92	» 05	145804 67	23 97	15 86
Bologna, idem	1109806	151447 93	151447 57	» 36	153566 61	13 64	13 83
Cagliari, idem	636660	178896 37	178922 02	1 44	133793 86	28 10	21 00
Roma, idem	836704	317400 02	317400 02	»	264110 93	37 93	31 55
TOTALE per le cancellerie del distretto	4966964	1131756 89	1131812 25	7 87	910366 05	»	»
Torino, Corte di cassazione	»	24236 68	24236 68	»	12781 42	»	»
Brescia, Corte d'appello, Tribunali e Preture dipendenti	1413712	177431 63	177431 63	»	161392 99	12 55	11 49
Casale, idem	1006931	258340 20	258351 51	»	241584 81	25 65	23 98
Genova, idem	1005756	351219 04	351220 97	»	277403 08	34 91	27 69
Milano, idem	1723542	247067 98	247067 99	» 04	210414 67	14 34	12 20
Parma, idem	490156	76747 34	76746 45	» 90	65443 04	15 65	13 35
Modena idem	513866	89851 04	89850 04	1 »	59397 46	17 48	11 57
Torino, idem	2216203	511259 46	511245 65	23 71	435004 30	23 07	19 62
TOTALE per le cancellerie del distretto	8370166	1736153 37	1736150 92	25 65	1463420 77	»	»

CANCELLERIE	POPOLAZIONE	SOMME esatte nell'anno 1879	VERSAMENTI eseguiti in conto	SOMME che restano a versarsi	DIRITTI devoluti alle Cancellerie per decimo, aggio, copie, trasferte e repertorio	IMPORTO MEDIO OGNI 100 ABITANTI	
						dei proventi devoluti all'Erario	dei proventi devoluti alle Cancellerie
1	2	3	4	5	6	7	8
Riepilogo per Corti di cassazione.							
Firenze	4623388	702783 77	702629 95	154 83	587245 98	15 20	12 70
Napoli	6256537	1883576 07	1883307 41	281 33	1334783 22	30 10	21 33
Palermo	2584099	626439 35	626429 98	10 89	480565 64	24 24	18 59
Roma	4966964	1131756 89	1131812 25	7 87	910366 05	22 78	17 32
Torino	8370166	1736153 37	1736150 92	25 65	1463420 77	20 74	17 48
TOTALI	26801154	6080709 45	6080330 50	480 57	4776381 66	22 68	17 89

PROSPETTO di confronto.

	DIRITTI devoluti all'Erario	DIRITTI devoluti alle Cancellerie
Anno 1879	6080709 45	4776381 66
Id. 1878	6051308 54	4771893 27
Differenza in	+ 29400 91	+ 4488 39

La somma di cui alla colonna 5ª in . . . . . L. 480 57
è così composta:

1° Somma dovuta dal cancelliere del Tribunale di Padova . . . . L. 154 56
2° Somma dovuta dal defunto cancelliere di Vibonati . . . . » 240 98
3° Somma dovuta dal cancelliere di Avigliana . . . . » 21 19
4° Rilasciate a cancellieri a saldo di loro crediti per somma pari, versata in più nell'anno precedente . . . . » 63 84

TOTALE come sopra L. 480 57

Altri cancellieri versarono invece in più del dovuto lire 101 59, che saranno loro compensate nell'esercizio 1880.

Roma, 15 marzo 1880.

Il Direttore Capo della 7ª Divisione: COTTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione all'Accademia militare ed ai Collegi militari per l'anno scolastico 1880-81.

Per l'anno scolastico 1880-81 saranno fatte ammissioni di giovani (per il numero dei posti disponibili):

Al primo anno di corso dell'Accademia militare in Torino;

Al primo anno di corso dei Collegi militari in Napoli, Firenze e Milano.

Le condizioni cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione negli Istituti predetti sono:

a) Essere cittadini del Regno. (Può però il Governo pei non regnicoli, fare quelle eccezioni che ravviserà opportune);

b) Avere al 1° agosto 1880 compiuti i 12 anni, e non oltrepassati i 15 se si tratta di aspiranti al primo anno dei Collegi militari. Compiuti i 16 anni e non oltrepassati i 22 se si tratta di aspiranti all'Accademia militare;

c) Essere bene sviluppati e scevri da difetti che possano rendere inabili al militare servizio;

d) Avere buona condotta, e non essere stati espulsi da un Istituto militare o civile;

e) Avere, se minorenni, l'assenso del genitore o del tutore;

f) Superare gli esami prescritti.

Gli esami volgeranno sulle seguenti materie:

Per l'ammissione al 1° anno dei Collegi militari;

Lingua italiana, aritmetica e calligrafia.

Per l'ammissione al 1° anno dell'Accademia militare:

Lettere italiane, lingua francese, algebra elementare, geometria solida, trigonometria rettilinea, storia generale, geografia.

Più uno speciale esame di algebra complementare, geometria complementare e trigonometria rettilinea. Per essere ammessi a questi esami speciali occorrerà che i concorrenti abbiano ottenuto in quelli di algebra elementare, geometria solida e trigonometria, non meno di 14/20.

Gli esami cominceranno per il 1° anno dell'Accademia militare il 1° giugno p. v. e pel 1° dei Collegi militari il 10 detto mese nelle città qui appresso indicate:

Torino — presso l'Accademia militare;
Milano — presso il Collegio militare;
Modena — presso la Scuola militare;
Firenze — presso il Collegio militare;
Roma — presso il Comando della Divisione militare;
Napoli — presso il Collegio militare;
Messina — presso il Comando della Divisione militare.

Gli esami speciali per l'Accademia militare saranno dati nelle stesse città presso gli stessi Istituti e Comandi di Divisione suindicati nei giorni che verranno in seguito notificati ai concorrenti.

Gli aspiranti all'Accademia militare i quali non avessero riportata la media 14/20 nelle matematiche negli esami generali, o che non venissero approvati negli esami speciali, potranno, ove lo vogliano, essere ammessi al corso di 16 mesi che avrà principio presso la Scuola militare il 1° luglio 1880; se però si troveranno di avere alla detta data l'età di 16 anni e 6 mesi; in contrario saranno tenuti presenti, dietro loro domanda, per essere ammessi alla detta

Scuola, senza altri esami, nel successivo corso che avrà principio il 16 marzo 1881.

La pensione per gli allievi dei Collegi è fissata a lire 700 annue, più lire 160 annue pagabili, come la pensione, a trimestri anticipati, per spese di rinnovazione e manutenzione del corredo.

La pensione per gli allievi dell'Accademia è fissata a lire 900 annue, più lire 100 annue pagabili, come la pensione, a trimestri anticipati per le spese di manutenzione e rinnovazione del corredo.

Al momento dell'ammissione all'Istituto (Collegio-Accademia) ciascun allievo dovrà versare per il suo primo arredamento la somma di lire 350.

Le domande per essere ammessi agli esami dovranno essere fatte su carta da bollo da lire una ed inoltrate ai comandanti dei distretti militari non più tardi del 15 maggio p. v. pei concorrenti all'Accademia militare e del 1° giugno p. v. pei concorrenti ai Collegi militari.

Tali domande debbono essere fatte dal padre o tutore del giovane e corredate dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, ovvero se l'aspirante faccia parte di qualche Istituto civile dal direttore di esso;

c) Attestato di penalità.

Debbono inoltre indicare il recapito del padre o tutore e la sede di esame presso la quale il giovane desidera presentarsi. Per gli aspiranti a Collegi dovrà pure esser indicato in quali di essi preferibilmente si desideri essere ammesso, nel caso che in quello per cui si fa domanda non vi fossero posti sufficienti.

Le domande per ottenere intere o mezze pensioni gratuite dovranno essere fatte in carta da bollo da lira una ed inoltrate al Ministero della Guerra negli stessi limiti di tempo sovrindicati per mezzo del corpo od Amministrazione a cui il padre del giovane appartenga, o se si tratta di orfani a cui abbia appartenuto. A questo beneficio possono concorrere solamente, per le pensioni intere, i figli di militari morti in battaglia, od in servizio comandato, e per le mezze pensioni i figli degli ufficiali del R. esercito, od impiegati dello Stato in attività di servizio o pensionati.

Oltre le suddette mezze pensioni sono concesse altresì delle mezze pensioni per merito di esame ai primi classificati nella ragione almeno del 5 per cento.

I concorrenti troveranno tutte quelle altre notizie che loro potranno occorrere, come pure i programmi dettagliati delle materie di esame, nelle norme di ammissione vendibili presso la *Tipografia Voghera in Roma.*

Il Ministero crede opportuno dichiarare che niuna eccezione sarà fatta nè per l'età, ancorchè si tratti di lieve deficienza od eccedenza a quella come sovra prescritta, nè per alcun'altra delle condizioni richieste per l'ammissione nei suindicati Istituti. Qualunque ricorso quindi venisse fatto all'oggetto si riterrà come non presentato.

Roma, addì 25 marzo 1880.

Il Ministro: BONELLI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Lisbona, 1° — Gli israeliti portoghesi domiciliati a Lisbona terranno, domenica prossima, una riunione per concertarsi sulle misure da prendersi onde regolarizzare i loro diritti civili, politici e religiosi conformemente ai regolamenti emanati dal gabinetto Fontès.

Londra, 1° — La Borsa rimane chiusa in causa della festa.

Bucarest, 1° — Il *Giornale Ufficiale* pubblica le nomine di Cogalniceano, Varnavleteano e Mitilineo a ministri a Parigi, Berlino e Bruxelles.

Parigi, 1° — Il *Journal Officiel* pubblica la nomina di Léon Say ad ambasciatore a Londra.

Londra, 1° — Il *Daily Telegraph* riporta la voce che Ottway sarebbe nominato ambasciatore a Costantinopoli.

Lo stesso giornale ha da Costantinopoli:

La risposta della Porta alla nota collettiva degli ambasciatori, riguardo alla esecuzione della Convenzione col Montenegro, è considerata come poco soddisfacente. Gli ambasciatori delibereranno circa le misure da prendersi.

Londra, 1° — Il conte Cowper è nominato vicerè d'Irlanda, Arturo Peel sottosegretario per l'interno, lord O'Hagan gran cancelliere d'Irlanda, e Courtney vicepresidente del Consiglio del commercio.

Venezia, 1° — Le Autorità civili e militari, una rappresentanza del commercio e molti invitati hanno inaugurato la stazione marittima della ferrovia.

Dopo l'asciolvere, pronunciarono discorsi il Sindaco, Blumenthal, presidente del Consiglio della Società dell'Alta Italia e Gelmi, direttore del traffico.

Parigi, 1°. — L'*Europe diplomatique* ricevette da Shanghaï informazioni allarmanti. Regna in China un sentimento ostile agli stranieri; attendesi un cambiamento completo nel sistema del governo e sarebbe probabile anche una rivoluzione. Tutti i diplomatici residenti a Pechino chiesero ai rispettivi governi di mandare le squadre a Shanghaï.

Ragusa, 1° — Hadji Osman pascià è accampato col suo esercito.

Molti disertori raggiungono la Lega Albanese.

Hami-Beg con 8000 uomini, preparasi ad invadere Kucci.

Odo-Beg occupa Tusi con 5000 uomini ed avrebbe l'intenzione di attaccare Podgoritza.

Tusi fu sgomberato dalle truppe regolari.

Gli Albanesi uccisero Murad Hadji Mouya, alto dignitario di Podgoritza, perchè guidò gli Albanesi che avevano l'incarico di occupare Tusi.

Il principe dei Miriditi è atteso nell'Albania con 5000 uomini.

Gli Albanesi s'impadronirono di parecchi depositi di munizioni.

Valparaiso, 30. La flotta chilena bombardò Callao. L'esercito chileno avanzasi rapidamente sopra Tacna.

Berlino, 1° — *Seduta del Reichstag.* — Wolffsohn sviluppa la sua interpellanza riguardante l'unione di Altona e di San Paolo (sobborgo di Amburgo) col territorio doganale dell'impero.

Il sottosegretario Scholtz constata che tutte le asserzioni dell'interpellante sono giuste, ma dice che il cancelliere non può fare alcuna dichiarazione ulteriore, che se il cancelliere volesse discutere la misura proposta dalla Prussia dal punto di vista politico, la posizione costituzionale del Consiglio federale non sarebbe tutelata, e si susciterebbe il dubbio che si voglia esercitare una pressione sul Consiglio federale.

Karsten, Kichert, Richter, Windthorst e Lasker parlano nel senso dell'interpellanza.

I conservatori si dichiarano contro l'interpellanza, poichè questa discussione può esercitare una pressione ingiusta sulle deliberazioni del Consiglio federale.

Cettigne, 1° — Il governo montenegrino indirizzò una nuova circolare ai rappresentanti delle potenze.

Questa circolare constata che nel *vilayet* di Scutari la guerra contro il Montenegro è organizzata coll'aiuto delle autorità ottomane; che le truppe turche travestite fuggirono da Scutari, e che i montenegrini temono un'offensiva da parte degli albanesi, i quali ricevono continui rinforzi.

Il Montenegro fa un nuovo appello alle potenze affinchè insistano presso la Porta per l'esecuzione degli obblighi assunti.

AMMINISTRAZIONE EREDITARIA ALA-PONZONE IN CREMONA

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei beni di ragione dell'Eredità suddetta in conformità alla legge 21 agosto 1862, n. 793.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno di sabato 29 maggio 1880, negli uffici della Regia Intendenza delle Finanze in Cremona, via Vittorio Emanuele, n. 15 rosso, alla presenza d'un rappresentante del locale Municipio e dell'Amministratore dell'Eredità, si procederà dall'infrascritto intendente ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI SPECIALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine, e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato le somme infraindicate nelle colonne 7 e 8.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9 dell'infrascritto prospetto

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura, o per persone da dichiarare, sotto le condizioni dell'articolo 9 del capitolato.

6. Le spese di stampa, di affissione, d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

7. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nei capitolati generale e speciale dei rispettivi lotti; i quali capitolati, non che gli elenchi di stima e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 3 pomerid. nell'ufficio dell'Amministrazione suddetta.

8. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE.

Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	Num. del lotto nell'elenco	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34	Nel comune di Gombito Provenienza dalla Eredita del fu marchese Giuseppe Sigismondo conte Ala-Ponzone — Parte del latifondo di Gombito — Podere n. 5, posto a levante del Cavo Fossadone, per la massima parte irriguo, costituito dai seguenti appezzamenti:	*Ettari*	*Pert C*				
		1) Prato di Sotto, arativo, irriguo, gelsito, sotto il n. 135 di mappa . .	1 82 17	27 20				
		2) Vigna, arativo, semplice, irriguo, sotto parte del n. 134 di mappa . .	1 43 72	21 23				
		3) Castagnito, arativo, irriguo con acque del Bocchetto di Gombito e gelsito, sotto il n. 213 1/2 di mappa	2 49 81	38 4				
		4) Gardino e Vitore Balosso, il primo arativo, irriguo, il secondo vitato ed asciutto, gelsiti, sotto i numeri di mappa 310	0 22 91	3 12				
		320	4 32 52	66 2				
		5) Appezzamento comprendente i campi: Galirolo ed Oscianella ed Oselana, Zorzone in parte, Bona, Berinzaghetta e Fontana, uniti insieme e divisi da irrigatrici, arativo, irriguo, gelsito, configurati a mo' di croce spezzata, sotto i mappali nn. 318 1	11 17 59	142 2				
		318 2		28 16				
		6) Zorzone in parte, arativo, irriguo, gelsito, sotto il n. 313 di mappa . .	2 33 08	36 9				
		7) Campetto del Zorzone, arativo, irriguo, gelsito, sotto il n. 289 di mappa	0 18 54	2 20				
		8) Lama, arativo semplice, irriguo, sotto il mappale n. 288	1 08 81	16 15				
		9) Gerolo arativo, irriguo, gelsito, sotto il n. 314 di mappa	1 18 36	18 2	54,000	5400	4000	200
		10) Valmatone e Campetti di S. Leonardo, arativi, semplici, irrigui, sotto i mappali nn. 315	0 63 54	9 17				
		317 1/2	3 74 44	57 5				
		11) Valmatto o S. Leonardo, arativo, irriguo, gelsito, sotto il n. 374 di mappa	5 75 43	87 22				
		12) Vitore S. Guernino, arativo, asciutto, vitato, sotto il n. 356 di mappa .	5 33 70	81 13				
		13) Dosso dell'Asino, arativo, in parte irriguo, in parte asciutto, sotto il mappale n. 357	3 86 71	59 2				
		14) Risaia Val de' Matti, arativa, semplice, irrigua, sotto il n. 358 di mappa	0 31 09	4 18				
		15) Chioso Val de' Matti con Boschinetta cedua, dolce, arativo, asciutto, ortato, sotto i seguenti numeri di mappa: 359	0 54 82	8 9				
		360	0 80 18	12 6				
		361	1 07 99	16 12				
		16) Cascina Casello, con casa annessa, dette le Caselle ed Orto, sotto il numero 149 di mappa, con locale d'abitazione e rustici colonici, sotto i seguenti numeri di mappa: 449 1	0 17 18	1 18				
		449 2		0 21				
		450	0 23 45	3 14				
		Somma il lotto a . . .	48 81 04	745 18				

Il valore presuntivo delle scorte e mobili compreso nel prezzo d'asta è di lire 2100. — Precedente ultimo incanto: 8 giugno 1878; n. del lotto 34; n. dell'avviso 1.

2284 Cremona, il 26 aprile 1880.

L'Intendente: IMPER.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 1484)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 13 maggio 1880, nell'ufficio della Regia Pretura di Anagni, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del cento per cento, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte, delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del Registro di Anagni.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'stima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	4225	4851	Nel comune di Anagni — Provenienza dal Capitolo Cattedrale di S Maggiore in Anagni — Tenuta composta di num. 3 corpi, distinti come segue: — Terreno seminativo in voc. Gloriano, confinante coi beni di Bacchetti Giuseppe, degli eredi Sevalli Francesco, colla Fontana delle Canto Celle, col Fosso delle Ravicelle e colla strada, in mappa sez. X, nn. 87, 88, con l'estimo di scudi 2951 04. - Terreno seminativo in voc. Fenela o Codacchio, confinante coi beni di Traietti Nicola, colla strada e col fosso da più lati, in mappa sez. X, nn. 84, 85, 86, con l'estimo di scudi 1144 64. — Terreno seminativo in vocabolo Isoletta, confinante coi beni del duca Lante, dei Consoci della Consortina di Ponte, colla Fontana di Cento Celle e col Fosso di Sant'Antonio, in mappa sez. X, n. 93, con l'estimo di scudi 1272 88. Totale estimo della tenuta scudi 5368 56. Affittata dall'Ente morale ad Angelini Marco	77 04 »	770 40	67,371 56	6737 16	2700 »	200 »
6	4227	4854	Nel comune come sopra - Provenienza come sopra — Terreno seminativo, vignato ed olivato, in voc. la Noce, confinante coi beni del duca Lante, del principe Gabrielli, di Giannuzzi Achille e di Uberto, di Marinelli Giovanni ed Anacleto, e colla strada, in mappa sez. VII, nn. 208, 209, 210, 211, 212 (sub. 1, 2), 213 (sub. 1, 2), 214 (sub. 1, 2), 215, 218, 418, con l'estimo di scudi 959 27. Affittato a Sibilia Antonio.	8 27 10	82 71	11,036 74	1103 67	580 »	100 »

2220 Roma, addì 22 aprile 1880. *L'Intendente*: TARCHETTI.

CAMERANO NATALE, Gerente. ROMA, Tipografia EREDI BOTTA.